

“Relazioni degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 28 aprile 2011 (1° convocazione) e 29 aprile 2011 (2° convocazione)”.

Signori Azionisti,

al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2010, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative.”

Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2010 con la relativa Relazione sulla Gestione.

Gli Amministratori sottopongono in particolare alla Vostra attenzione la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio pari a euro 8.822.653,74 come di seguito:

A RISERVA STRAORDINARIA EURO 8.822.653,74

Signori Azionisti,

al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2011.”

Si ricorda che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale “Compensi”, conformemente all’art. 2389, primo e terzo comma c.c., l’Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi, si demanda pertanto agli Azionisti ogni decisione sul tema. Si prevede una proposta dell’azionista di maggioranza che, peraltro, non esclude diverse proposte da parte di altri azionisti.

Genova, 22 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andreina Boero

“Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 28 aprile 2011 (1° convocazione) e 29 aprile 2011 (2° convocazione)”.

Signori Azionisti,

l’Assemblea Straordinaria deve deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **“Modifica all’art. 14 dello Statuto “Intervento e rappresentanza in Assemblea” in relazione al d. lgs 27 gennaio 2010, n. 27;”**
2. **“Modifica all’art. 25 dello Statuto “Collegio Sindacale” in relazione al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”**
3. **“Introduzione in Statuto della possibilità di nominare due Vice Presidenti; modifiche statutarie conseguenti”**

Al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Straordinaria porta:

“Modifica all’art. 14 dello Statuto “Intervento e rappresentanza in Assemblea” in relazione al d. lgs 27 gennaio 2010, n. 27;”

1) Motivazione delle variazioni proposte

Il Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2010, con deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell’art. 2365 comma 2 c.c. e dell’art. 21 dello Statuto, ha provveduto ad introdurre nello Statuto le disposizioni obbligatorie ai sensi del D. Lgs. n. 27/2010 (che in attuazione della Direttiva 2007/36/CE ha modificato alcune disposizioni normative dirette alla tutela dei diritti degli azionisti di società quotate - cosiddetta Shareholders’ rights) e del D. Lgs. n. 39/2010 (che in attuazione della Direttiva 2006/43/CE ha apportato modifiche alle norme sulla revisione legale dei documenti contabili).

Il D. Lgs. n. 27/2010 prevede che le società designino un soggetto al quale i soci possano conferire le deleghe per l’assemblea (art. 135-undecies TUF), ma consente una diversa disposizione statutaria. Il rappresentante designato dalla società serve ad aumentare la partecipazione nell’assemblea delle quotate. La possibilità di non ricorrere alla sua designazione tiene conto del fatto che in alcune società i benefici offerti da tale nuova figura non sono giustificati dai costi. Nella Vostra Società non si ha evidenza di necessità particolari concernenti la partecipazione all’Assemblea. Tutte le partecipazioni rilevanti (ossia, superiori al 2%) al capitale sociale sono detenute dai primi dieci azionisti, su meno di 200 iscritti a Libro Soci. Nelle passate Assemblee mediamente ha partecipato all’adunanza più del 90% del capitale sociale, con una media di 10 intervenuti, in rappresentanza di meno di 20 aventi diritto di voto. Il flottante effettivo della società è ridottissimo. Il consiglio pertanto propone all’odierna Assemblea di modificare l’art. 14 dello Statuto, come di seguito.

2) Esposizione a confronto del testo dello Statuto ad oggi vigente con il testo che si propone di adottare

Si riporta il testo dell'art. 14 nello Statuto vigente, a fronte del testo che si propone all'Assemblea di adottare, le variazioni sono presentate nella colonna a destra, come meglio evidenziato di seguito:

Testo vigente: <u>"Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea</u> L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e termini previsti dalla normativa vigente e hanno la facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione."	Testo che si propone di adottare : <u>"Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea</u> L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e termini previsti dalla normativa vigente e hanno la facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalle normativa vigente. La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La Società non designa un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998."
--	--

3) Valutazioni dell'organo amministrativo in merito alla non ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle modifiche proposte all'art. 14 dello Statuto, ritiene che nella fattispecie non ricorra il diritto di recesso degli Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.

Al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Straordinaria porta:

"Modifica all'art. 25 dello Statuto "Collegio Sindacale" in relazione al d. lgs 27 gennaio 2010, n. 39;"

1) Motivazione delle variazioni proposte

Il d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ha ampliato i compiti del Collegio Sindacale, conseguentemente si ritiene opportuno che l'art. 25 dello Statuto sia riformulato inserendo un generico riferimento alla normativa vigente. Il consiglio pertanto propone all'odierna Assemblea di modificare l'art. 25 dello Statuto, come di seguito.

2) Esposizione a confronto del testo dello Statuto ad oggi vigente con il testo che si propone di adottare

Si riporta il testo dell'art. 25 nello Statuto vigente, a fronte del testo che si propone all'Assemblea di adottare, le variazioni sono presentate nella colonna a destra, come meglio evidenziato di seguito:

Testo vigente: <u>"Art. 25 – Collegio Sindacale"</u> Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	Testo che si propone di adottare : <u>"Art. 25 – Collegio Sindacale"</u> Il Collegio Sindacale svolge tutti i compiti ad esso affidati dalla normativa vigente.
--	---

3) Valutazioni dell'organo amministrativo in merito alla non ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle modifiche proposte all'art. 25 dello Statuto, ritiene che nella fattispecie non ricorra il diritto di recesso degli Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.

Al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Straordinaria reca:

"Introduzione in Statuto della possibilità di nominare due Vice Presidenti; modifiche statutarie conseguenti"

1) Motivazione delle variazioni proposte

Il Consiglio, al fine di agevolare la miglior gestione operativa della Società, propone all'Assemblea di prevedere in Statuto la possibilità che due Consiglieri possano essere nominati a ricoprire la carica di Vice Presidente, con conseguente modifica degli articoli di riferimento.

Nella sostanza si vuole rendere disponibile una posizione di prestigio al vertice della Società, in modo di consentire il maggior coinvolgimento di nuove capacità operative.

Si propone pertanto di modificare gli artt. 16, 17, 18 e 24 dello Statuto, come di seguito.

2) Esposizione a confronto del testo dello Statuto ad oggi vigente con il testo che si propone di adottare

Si riporta il testo degli artt. 16, 17, 18 e 24 dello Statuto vigente, a fronte del testo che si propone all'Assemblea di adottare, le variazioni sono presentate nella colonna a destra, come meglio evidenziato di seguito:

Testo vigente:

“Art. 16 - Presidente dell'assemblea – Segretario”

Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento di uno e dell'altro, questa elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti.

Testo vigente:

“Art. 17 - Consiglio di Amministrazione”

Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall'Assemblea. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, documentino, nei modi e termini posti dalle norme vigenti, di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale stabilita dalle sopra indicate norme.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede

Testo che si propone di adottare:

“Art. 16 - Presidente dell'assemblea – Segretario”

Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'Assemblea. **Qualora siano nominati due Vice Presidenti, svolge la funzione il Vice Presidente più anziano.**

In caso di assenza o impedimento **del Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea** elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti.

Testo che si propone di adottare:

“Art. 17 - Consiglio di Amministrazione”

INVARIATO

sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente, per il quale è preso a riferimento la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle liste stesse viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue: risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, tranne uno. Resta fermo infatti che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza).

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.; in difetto, ovvero nel caso in cui

INVARIATO

due candidati siano in possesso dei requisiti d'indipendenza, sarà eletto il candidato più anziano di età fra quelli indicati in dette liste.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore. Nel caso in cui nessuno tra i consiglieri tratti dalle liste, seguendo l'ordine progressivo di presentazione, possieda tali requisiti, saranno esclusi l'ultimo ovvero gli ultimi due degli eletti della lista maggioritaria. Alla nomina dei consiglieri indipendenti mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti.

Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando le caratteristiche dei membri da sostituire.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e

INVARIATO

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al **o ai Vice Presidenti** .

INVARIATO

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Testo vigente:

Art. 18 “Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente – Segretario”

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente compete, in particolare, di dirigere i lavori del Consiglio di Amministrazione, di indire le riunioni, stabilendone le modalità e fissando gli argomenti posti all'ordine del giorno, di provvedere affinché adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere un Vice Presidente, rieleggibile, al quale compete di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione in prima seduta nomina inoltre il Segretario scegliendolo anche fra non soci ed estranei al Consiglio stesso. Anche il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere successivamente rieletto.

Testo vigente:

Art. 24 “Rappresentanza sociale”

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice Presidente, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza

Testo che si propone di adottare:

Art. 18 “Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice **Presidenti** – Segretario”

INVARIATO

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere **uno o due Vice Presidenti, rieleggibili, ai quali** compete, **in ordine di età**, di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

INVARIATO

Testo che si propone di adottare:

Art. 24 “Rappresentanza sociale”

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, **singolarmente ai Vice Presidenti**, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza

3) Valutazioni dell'organo amministrativo in merito alla non ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle modifiche proposte agli artt. 16, 17, 18 e 24 dello Statuto, ritiene che nella fattispecie non ricorra il diritto di recesso degli Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.

Genova, 22 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero